Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 23 novembre 1954

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale"* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 novembre 1954, n. 1060.

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1954, n. 859, riguardante la fissazione al 15 settembre 1955 del termine di scadenza del trattamento fiscale degli spiriti, stabilito dal decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazione, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 24 settembre 1954, n. 859, concernente la fissazione al 15 settembre 1955 del termine di scadenza del trattamento fiscale sugli spiriti, stabilito dal decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazione, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — GAVA — MEDICI — VILLABRUNA — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 22 novembre 1954, n. 1061.

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1954, n. 860, riguardante l'abolizione del coefficiente di compensazione all'importazione del bestiame bovino da macello dalla Svizzera, istituito con decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 939.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 24 settembre 1954, n. 860, concernente l'abolizione del coefficiente di compensazione all'importazione del bestiame bovino da macello dalla Svizzera, istituito con decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 939.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — MARTINO — GAVA — MEDICI — VILLABRUNA — MARTINELLI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1954, n. 1062.

Collocamento nei ruoli speciali transitori del personale a contratto speciale a tempo indeterminato dei cessati Governi dell'ex Africa italiana e della Libia distaccato in servizio presso l'Istituto centrale di statistica ai sensi dell'art. 13 della legge 2 aprile 1951, n. 291.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 18, quinto comma, prima parte e lettera c), della legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa Italiana;

Visti gli articoli 2 e 8 della legge 9 luglio 1954, n. 431, contenente norme integrative e modificative della citata legge 29 aprile 1953, n. 430;

Vista la legge 2 aprile 1951, n. 291;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Gli impiegati assunti dai cessati Governi dell'ex Africa orientale italiana e della Libia con rapporto d'impiego a contratto speciale a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816, convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 300, distaccati a prestar servizio presso l'Istituto centrale di statistica ai sensi dell'art. 13 della legge 2 aprile 1951, n. 291, e tuttora ivi in servizio, i quali si trovino nelle condizioni previste nel quarto comma, ultima parte, dell'art. 8 della legge 9 luglio 1954, numero 431, potranno presentare la domanda di cui al quinto comma dello stesso articolo ed ai fini in esso previsti, entro un mese a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, salvo successivo trasferimento, nei modi ed ai sensi di legge, nei ruoi speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici di altre Amministrazioni dello Stato.

Le singole Amministrazioni di definitivo inquadramento provvederanno alla conferma del distacco degli impiegati di cui al precedente comma presso l'Istituto suddetto, ai sensi e nei modi previsti dal citato articolo 13 della legge 2 aprile 1951, n. 291, per il tempo necessario al completamento delle operazioni inerenti allo spoglio ed alla elaborazione dei risultati dei censimenti di cui alla legge stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1954
Atti del Governo, registro n. 87, *foglio n.* 24. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1954, n. 1063.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Fabriano (Ancona).

N. 1063. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Fabriano (Ancona) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1954
Atti del Governo, registro n. 87, *foglio n.* 20. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1954, n. 1064.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Cagnola » di Milano, via Sebastiano Volta.

N. 1064. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Cagnola » di Milano, via Sebastiano Volta viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1954
Atti del Governo, registro n. 87, *foglio n.* 19. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1954, n. 1065.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Cantalamessa » di Ascoli Piceno.

N. 1065. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Cantalamessa » di Ascoli Piceno viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 21. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1954, n. 1066.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di via Tadino, 12, in Milano.

N. 1066. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di via Tadino, 12, in Milano viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 22. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1954.

Classificazione fra le provinciali di n. 14 strade, in provincia di Pescara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 29 aprile 1947, numero 272, con la quale la Deputazione provinciale di Pescara ha chiesto la classificazione fra le provinciali delle seguenti strade:

1) da Farindola all'innesto con la provinciale Arsita-Penne;
2) da Montebello di Bertona all'innesto con la statale n. 81;
3) da Villa Celiera alla provinciale per Civitella Casanova;
4) da Vicoli alla provinciale per Catignano-Cepagatti;
5) da Pietranico alla provinciale per Torre dei Passeri;
6) da Corvara, per Pescosansonesco, Castiglione a Casauria alla provinciale per Torre dei Passeri;
7) da Cugnoli alla provinciale per Alanno;
8) da Bussi alla provinciale Capestrano-innesto statale n. 5;
9) da Salle, per Musellaro, a Bolognano;
10) da Abbateggio alla provinciale per San Valentino-Scafa;
11) dalla stazione ferroviaria di Alanno alla provinciale Scafa-Alanno;
12) da Nocciano alla provinciale Catignano-Cepagatti;
13) da Picciano alla provinciale Colle Cervino-Penne;
14) da Elice alla provinciale per Cipressi-Città Sant'Angelo;
15) da Pianella alla stazione ferroviaria di Pianella;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Vista la deliberazione in data 8 febbraio 1950, n. 91, con la quale la suddetta Deputazione provinciale ha riconfermato la precedente deliberazione;

Visto il decreto in data 30 novembre 1951, con il quale il Ministro per l'interno di concerto col Ministro per il tesoro ha approvato la suddetta delibera 8 febbraio 1950, n. 91;

Visto il voto n. 699, espresso nell'adunanza del 6 aprile 1954, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha espresso il parere favorevole per la provincializzazione delle strade suindicate fatta eccezione di quella che da Elice s'innesta sulla provinciale per Città Sant'Angelo in quanto non rivestirebbe carattere di grande importanza per un'estesa zona della Provincia;

Considerato che le strade di cui trattasi, fatta eccezione per quella che da Elice va ad innestarsi sulla provinciale per Città Sant'Angelo, hanno i prescritti requisiti per essere classificate fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Le seguenti strade:

1) da Farindola all'innesto con la provinciale Arsita-Penne;
2) da Montebello di Bertona all'innesto con la statale n. 81;
3) da Villa Celiera all'innesto con la provinciale per Civitella Casanova;
4) da Vicoli alla provinciale per Catignano-Cepagatti;
5) da Pietranico alla provinciale per Torre dei Passeri;
6) da Corvara, per Pescosansonesco, Castiglione a Casauria, alla provinciale per Torre dei Passeri;
7) da Cugnoli alla provinciale per Alanno;
8) da Bussi alla provinciale Capestrano-innesto statale n. 5;
9) da Salle, per Musellaro, a Bolognano;
10) da Abbateggio alla provinciale per San Valentino-Scafa;
11) dalla stazione ferroviaria di Alanno alla provinciale Scafa-Alanno;
12) da Nocciano alla provinciale Catignano-Cepagatti;
13) da Picciano alla provinciale Celle Corvino-Penne;
14) da Pianella alla stazione ferroviaria di Pianella, in provincia di Pescara, sono classificate provinciali ed incluse nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1954
Registro n. 30 Lavori pubblici, foglio n. 74

(5459)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'esecuzione del piano parziale di ricostruzione del comune di Savona

Con decreto Ministeriale 10 novembre 1954, n. 3506, il termine per l'esecuzione del piano parziale di ricostruzione del comune di Savona, approvato con decreto Ministeriale 31 ottobre 1950, è prorogato sino al 31 ottobre 1958.

(5408)

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Calliano

Con decreto Ministeriale 10 novembre 1954, n. 3409, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Calliano, approvato con decreto Ministeriale 28 settembre 1950, è prorogato fino al 28 settembre 1956.

(5409)

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Coreno Ausonio

Con decreto Ministeriale 10 novembre 1954, n. 3387, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Coreno Ausonio, approvato con decreto Ministeriale 26 settembre 1950, è prorogato fino al 26 settembre 1957.

(5410)

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di San Pietro Infine

Con decreto Ministeriale 10 novembre 1954, n. 3367, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di San Pietro Infine, approvato con decreto Ministeriale 2 gennaio 1950, è prorogato sino al 2 gennaio 1958.

(5411)

Proroga del termine per l'esecuzione del piano parziale di ricostruzione del comune di Imperia

Con decreto Ministeriale 12 novembre 1954, n. 3668, il termine per l'esecuzione del piano parziale di ricostruzione del comune di Imperia, approvato con decreto Ministeriale 28 settembre 1950, è prorogato fino al 28 settembre 1959.

(5433)

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Capracotta

Con decreto Ministeriale 12 novembre 1954, n. 3734, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Capracotta, approvato con decreto Ministeriale 15 luglio 1950, è prorogato fino al 15 luglio 1958.

(5431)

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Vallecorsa

Con decreto Ministeriale 10 novembre 1954, n. 3848, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Vallecorsa, approvato con decreto Ministeriale 4 agosto 1948 e prorogato con il decreto Ministeriale 4 agosto 1950, è ulteriormente prorogato fino al 4 agosto 1958.

(5415)

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Alatri

Con decreto Ministeriale 10 novembre 1954, n. 3645, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Alatri, approvato con decreto Ministeriale 20 settembre 1946 e prorogato con i decreti Ministeriali 17 settembre 1948, 20 luglio 1950 e 28 agosto 1952, è ulteriormente prorogato fino al 20 settembre 1956.

(5414)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 268

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 22 novembre 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,80	644 —
» Firenze	624,83	642 —
» Genova	624,88	644,875
» Milano	624,88	645 —
» Napoli	624,85	644,20
» Palermo	624,87	644,35
» Roma	624,88	644,875
» Torino	624,90	642 —
» Trieste	624,88	—
» Venezia	624,90	644 —

Media dei titoli del 22 novembre 1954

Rendita 3,50 % 1906	67 —
Id. 3,50 % 1902	62,45
Id. 5 % 1935	95,075
Redimibile 3,50 % 1934	82,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,575
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	92,50
Id. 5 % 1936	94,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 22 novembre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,88
1 dollaro canadese	»	644,94

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,66

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12.50	per franco belga
Danimarca	»	90.46	» corona danese
Egitto	»	1794.55	» lira egiziana
Francia	»	1.785	» franco francese
Germania	»	148.77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87.48	corona norvegese
Olanda	»	164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120.78	corona svedese
Svizzera (conto *A*)	»	142.90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Cobianchi Giuseppe di Pietro, già esercente in Arona, via Dormelletto n. 19.

Tali marchi recavano il n. 9-NO.

(5455)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di impianti industriali chimici presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Padova è vacante la cattedra di « impianti industriali chimici » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5501)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica «Isola Morosini», con sede in San Canzian d'Isonzo (Gorizia)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 847/1788 in data 10 novembre 1954, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di bonifica « Isola Morosini », con sede in San Canzian d'Isonzo (Gorizia), deliberato dall'assemblea dei proprietari interessati in data 27 marzo 1949.

(5407)

Sclassificazione ed alienazione di zone di suolo tratturale site in comune di Foggia

Con decreto Ministeriale in data 29 luglio 1954, n. 29789/7829, si è disposto, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione nonchè la legittimazione e la vendita a Scarnecchia Iolanda fu Alessandro, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Foggia-Ofanto », tronco urbano in Foggia, estese complessivamente mq. 243, riportate nel catasto terreni alle particelle numeri 140-parte del foglio di mappa n. 96 e 140½ del foglio di mappa n. 96 allegato *F* e sulla planimetria del tratturo con i nn. 79 e 79/*A*.

(5456)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa Caseificio San Clemente, con sede in Valdagno, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 ottobre 1954, sono stati revocati il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci della Società cooperativa Caseificio San Clemente, con sede in Valdagno, costituita con atto in data 16 giugno 1950 del dott. Domenico Mistè, notaio in Valdagno, ed è stato nominato commissario il rag. Giovanni Toffaloni.

(5362)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola « Talocci », con sede in Talocci (Rieti), e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 ottobre 1954, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola « Talocci », con sede in Talocci (Rieti), costituita con atto in data 15 gennaio 1947 del dott. Francesco Farisoglio ed è stato nominato commissario governativo il dott. Riccardo Giannini.

(5364)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 7 agosto 1953, n. 340.2.47/10850, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1951;

Visto il marconigramma del Prefetto di Modena, con il quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dott. Placido Saitta, impedito per motivi di salute, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Placido Saitta è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1951, il medico provinciale dott. Giovanni Mola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 5 novembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5388)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro al 15 gennaio 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 21 marzo 1953, n. 340.2.50/8348, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro al 15 gennaio 1953;

Vista la nota del Prefetto di Nuoro, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto ispettore dott. Coriolano Pagnozzi, in aspettativa per motivi di salute, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto ispettore dott. Coriolano Pagnozzi è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro al 15 gennaio 1953, il vice prefetto dott. Giorgio Flagiello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 5 novembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5389)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a centosettanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo A) dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, esteso al personale del Ministero del tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 438, recante norme concernenti i concorsi per posti nei gradi iniziali dei ruoli del personale degli uffici amministrativi del Ministero del tesoro;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1949, n. 969, con il quale vengono apportate alcune modifiche al citato decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 438;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 5 giugno 1954, n. 82144/12106;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centosettanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale del tesoro.

I posti messi a concorso saranno conferiti, secondo l'ordine della relativa graduatoria, per un terzo ai funzionari di grado undecimo e decimo dei ruoli di gruppo *B* dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro ed ai funzionari dei ruoli di gruppo *A* e *B* di altre Amministrazioni statali che prestino, da almeno sei mesi, comunque servizio presso l'Amministrazione centrale del tesoro e conseguano l'idoneità nel concorso.

I posti conferibili in conformità del precedente comma che rimanessero scoperti, saranno portati in aumento a quelli da conferire agli altri partecipanti al concorso.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1, devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso della laurea in giurisprudenza conseguita in una Università della Repubblica ovvero:

1) della laurea in economia e commercio conseguita in una Università della Repubblica o in un Istituto superiore di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;

2) della laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara o della laurea in scienze politiche e amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o presso la Scuola preesistente alla Facoltà stessa, ovvero di una delle lauree conseguite presso le Scuole o Facoltà analogamente ordinate in altre Università od Istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Non sono ammessi altri titoli di studio;

B) avere compiuto, alla data del presente decreto, l'età di diciotto anni e non superata quella di trentacinque anni.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati alle operazioni svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che, essendosi trovati nelle condizioni o rivestendo le qualifiche specificate nel sesto e settimo comma dell'art. 4 del presente decreto, siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 11 marzo 1948 n. 137, e della legge 23 febbraio 1952, n. 93, dei benefici previsti a favore dei combattenti; per i cittadini deportati dal nemico; per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950); per i profughi dai territori sui quali è cessata, in seguito al Trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

2) di nove anni per i combattenti decorati al valore militare oppure promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa;

3) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla precedente lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni;

4) a quarantacinque anni per i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato.

Non sono ammessi a godere di tale beneficio:

a) gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3, 4, 5 e 6 della categoria 10ª;

b) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

5) a quarantacinque anni per gli ex dipendenti dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) che si trovavano alle dipendenze dell'Ufficio medesimo alla data del 28 febbraio 1951, nonchè per gli ex dipendenti dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) che si trovavano alle dipendenze di tale Istituto alla data del 18 giugno 1953;

6) a quarantacinque anni nei confronti di coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quarantacinque.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestono la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli speciali transitori delle Amministrazioni dello Stato.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

D) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

G) avere adempiuto gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti prima della scadenza del termine stabilito dal seguente art. 3 per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti devono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati al n. 3 della precedente lettera *B*).

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 200, dovrà essere presentata o dovrà pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) il proprio domicilio e recapito;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i trentacinque anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nella lettera *B*) del precedente art. 2, sono tenuti a indicare tale titolo;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali eventualmente riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) di essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nella lettera *A*) del precedente art. 2;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

h) se abbiano partecipato e con quale esito a precedenti concorsi per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del tesoro;

i) di essere disposti ad accettare qualsiasi destinazione verrà loro assegnata negli uffici centrali del Ministero del tesoro.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. La firma del notaio dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio e quella del segretario comunale dovrà essere legalizzata dal sindaco, la cui firma dovrà essere a sua volta legalizzata dal prefetto.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 12 del presente decreto, ad avere la precedenza o la preferenza nelle nomine.

A tal fine, coloro che abbiano prestato servizio in reparti combattenti o presso l'esercito operante durante la guerra 1915-18, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 100, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, in carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti.

Gli ex legionari fiumani comproveranno tale loro qualità mediante il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e con una dichiarazione da cui risulti che hanno fatto parte della ex milizia fiumana. Tanto l'uno che l'altro documento, dovranno essere rilasciati, in carta da bollo da L. 100, dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana.

Coloro che abbiano partecipato nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 2 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, in carta da bollo da L. 100, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle Forze armate operanti; o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945; o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 ottobre 1943 ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale; o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati; i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 137, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946; o catturati dai tedeschi o dai giapponesi; o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite), presenteranno, a seconda dell'Arma di appartenenza, su carta da bollo da L. 100, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/OD in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti commissioni locali o dalla apposita commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli ufficiali di complemento presenteranno una copia dello stato di servizio militare o, se appartengano alla Marina militare, un estratto matricolare. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 200 debitamente annullata.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o una copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

I cittadini deportati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione rilasciata in carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata in carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati ed invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata in carta da bollo da L. 100 dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido.

I figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69 rilasciato a nome del loro padre, oppure mediante un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle circostanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno comprovare tale loro qualità mediante un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categore di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e che è stata loro concessa la relativa pensione.

I figli dei mutilati e invalidi per servizio produrranno un certificato analogo a quello indicato nel precedente comma, rilasciato a nome del loro padre, e i figli dei caduti per servizio comproveranno tale loro qualità mediante un certificato attestante che il loro padre è morto per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali e istituzionali.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nei due commi precedenti, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, nonchè i profughi dai territori sui quali è cessata, in seguito al Trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e i profughi dai territori esteri e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno dimostrare la loro qualifica mediante un attestazione rilasciata in carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono

Gli ex dipendenti dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) produrranno un certificato, in carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Gli ex dipendenti dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) produrranno un certificato, in carta da bollo da L. 100, attestante che alla data del 18 giugno 1953 erano alle dipendenze di tale Istituto.

I coniugati con o senza prole e i vedovi con prole produrranno uno stato di famiglia, in carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Gli impiegati dei ruoli organici e dei ruoli speciali transitori delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale in data non anteriore a quella del presente decreto. Ciascun foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da L. 200 debitamente annullata.

I funzionari dei ruoli di gruppo *A* e *B* di Amministrazioni diverse da quella del Tesoro, per avvalersi del beneficio di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione centrale del tesoro, in data non anteriore a quella del presente decreto, dal quale risulti che prestano servizio da almeno sei mesi presso l'Amministrazione centrale ora menzionata.

I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato presenteranno un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente Amministrazione centrale in data non anteriore a quella del presente decreto, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, la data di inizio, la durata e la natura del servizio e se questo sia stato prestato lodevolmente.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. La firma dell'ufficiale dello stato civile dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

I concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, perchè in possesso di uno dei titoli indicati nell'art. 2, lettera *B*), dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 4, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, per avvalersi del beneficio previsto a loro favore nell'art. 2, lettera *B*), ultimo comma, apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo da L. 100, dalla competente autorità militare.

2. Certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

3. Certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici o che non è incorso in nessuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Conterrà quest'ultima dichiarazione il certificato da prodursi obbligatoriamente dai candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

4. Certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 200, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, in carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato, oltre quello anzidetto, del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

6. Certificato medico, in carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

La firma del medico provinciale dovrà essere legalizzata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata a sua volta dal prefetto.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio

alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà fare sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

7. Diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, lettera *A*). In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso in bollo da L. 200, autenticata da notaio. La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo da L. 100, l'analogo certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

I candidati che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri, abbiano ivi presentato il titolo originale di studio, potranno fare riferimento a tale documento. In tal caso essi dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire, in luogo del titolo stesso, un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore presso il quale il titolo fu conseguito.

8. Copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 4) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, presenteranno, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato in carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente Capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva produrranno un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza in carta da bollo da L. 100. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli speciali transitori delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6 e 7 del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 4, salvo che non la abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

Art. 6.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria i candidati potranno presentare reclami relativi alla graduatoria medesima al Ministro per il tesoro, il quale deciderà dopo aver sentito la Commissione esaminatrice.

Art. 7.

Le domande e i documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale dopo i termini rispettivamente stabiliti negli articoli 3, 4 e 5 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Art. 8.

La legalizzazione delle firme non occorre per i documenti rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

I documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, potranno essere presentati in carta semplice qualora dal loro contesto risulti, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, la condizione di indigenza del candidato.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri, salvo quanto previsto nell'art. 5, n. 7, ultimo comma, per il titolo di studio.

E' fatta inoltre salva, a favore dei profughi dai territori di confine, la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 10.

L'esame consisterà in tre prove scritte ed una orale; le prove scritte verteranno sulle seguenti materie, raggruppate in tre parti:

Parte prima:

Economia politica; Scienza delle finanze, Diritto finanziario e Contabilità generale dello Stato.

Parte seconda:

Diritto privato (Diritto civile e commerciale).

Parte terza:

Diritto costituzionale e Diritto amministrativo.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su nozioni di Statistica metodologica ed economica.

Art. 11.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Tanto le prove scritte quanto quella orale avranno luogo a Roma.

I candidati riceveranno comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui dette prove saranno tenute.

Allorchè si presenteranno per sostenere tali prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, firmata, con autenticazione da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire il libretto ferroviario, se appartengano al personale dei ruoli organici o dei ruoli speciali transitori o non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, oppure il porto d'armi o la patente automobilistica o il passaporto.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei terri-

tori soggetti a detto Stato o invalidi civili per fatti di guerra o invalidi per servizio militare o civile, agli idonei combattenti della guerra 1915-18 o legionari fiumani, agli idonei che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale, agli idonei combattenti ed assimilati della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o cittadini deportati dal nemico o profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia ovvero profughi dai territori sui quali è cessata, in seguito al Trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano o profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, agli idonei capi di famiglia numerosa, agli idonei orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato o orfani dei caduti civili per fatti di guerra, o dei caduti per servizio militare o civile o figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, si osserveranno le disposizioni contenute nell'art. 1° del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, nei decreti legislativi 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, nel decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, nelle leggi 19 agosto 1948, n. 1180, 3 giugno 1950, n. 375, 15 luglio 1950, n. 539, 24 luglio 1951, n. 660 1° ottobre 1951 n. 1140, 4 marzo 1952, n. 137, 23 marzo 1952, n. 207 e 24 febbraio 1953, n. 142.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dalla legge 20 marzo 1940, n. 233, dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, e dalla legge 15 luglio 1950, n. 539.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo A) dell'Amministrazione centrale del tesoro e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a vice segretario dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, nonchè quelli che si trovino nelle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 438, conseguiranno subito la nomina a vice segretario, con riserva di anzianità.

Art. 14.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Per quanto altro occorre per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tengono luogo i regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni, nonchè il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, esteso al personale del Ministero del tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 2 ottobre 1954

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1954
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 345. — GRIMALDI

MATERIE DEL PROGRAMMA DI ESAME

Economia politica

Principi fondamentali dell'Economia politica e nozioni di storia delle dottrine economiche L'equilibrio economico generale nelle sue origini e nei suoi più recenti sviluppi - Teoria dei bisogni Beni, ricchezza, utilità, valore Scambio - Mercato Domanda ed offerta Libera concorrenza, coalizione, monopolio.

La produzione ed i fattori della produzione Il costo di produzione Le imprese e le aziende I sindacati: tipi e funzioni La produzione in regime di libera concorrenza, di coalizione e di monopolio La cooperazione La statizzazione La municipalizzazione.

La distribuzione della ricchezza La proprietà ed il reddito Il profitto e gli imprenditori La rendita L'interesse - Il lavoro Il salario Le crisi economiche.

La circolazione della ricchezza La moneta: sue funzioni e distinzioni I sistemi monetari Convertibilità, corso legale, corso forzoso Le leggi che regolano il valore della moneta La teoria quantitativa La velocità di circolazione.

Il credito Meccanismo del credito Forme e distinzioni del credito Il saggio dell'interesse ed il saggio dello sconto - Influenza di essi sulla circolazione.

Le banche Operazioni di banca, attive e passive Conto patrimoniale e conto economico L'organizzazione bancaria italiana.

I contratti di borsa Le quotazioni di borsa La speculazione di borsa Le stanze di compensazione.

Il commercio internazionale La bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti internazionali Intervento dello Stato nel commercio con l'estero Gli accordi doganali I cambi Politica dei cambi Le divise estere Il regime italiano delle divise Il controllo valutario.

Scienza delle finanze, Diritto finanziario e Contabilità generale dello Stato

La Scienza delle finanze nel suo contenuto giuridico, economico e politico Teorie economiche, politiche e sociologiche sull'attività finanziaria, sulle sue finalità e sulle sue dimensioni Premesse di politica economico-finanziaria nella Costituzione della Repubblica Il Diritto finanziario.

Le entrate pubbliche Entrate ordinarie e straordinarie, originarie e derivate, di diritto privato e di diritto pubblico, tributarie e non tributarie Costo divisibile e indivisibile dell'attività statale; i pubblici servizi generali e l'imposta, i pubblici servizi speciali e la tassa; le imprese pubbliche e il prezzo pubblico; prezzo privato e prezzo quasi privato Il demanio patrimoniale e fiscale nelle sue origini e nelle sue varie forme I monopoli Le teorie sui criteri di ripartizione del carico tributario Effetti economici dei tributi; aspetto statico e dinamico della pressione tributaria; traslazione dei tributi e sue varie forme La riscossione dei tributi e i vari modi con cui si attua Esenzioni Evasioni I contributi speciali.

Le spese pubbliche, la loro natura e le loro finalità Spese produttive e non produttive Spese con intenti economici e con scopi sociali Investimenti pubblici.

Il bilancio dello Stato Bilancio di competenza e bilancio di cassa La legge del bilancio nella sua natura giuridica, formazione ed esecuzione Bilancio di previsione e rendiconto generale Esercizio finanziario, esercizio provvisorio Pareggio, avanzo e disavanzo; residui attivi e passivi Controllo del bilancio, preventivo e successivo Attribuzioni della Corte dei Conti e della Ragioneria nei riguardi del bilancio Titoli di spesa Movimento fondi Vaglia del Tesoro Il patrimonio dello Stato I contratti dello Stato La gestione del pubblico denaro La resa dei conti Conti amministrativi e giudiziali Le azioni di responsabilità.

Il Tesoro Attributi ed organi del Tesoro Funzioni di vigilanza del Tesoro Conto del Tesoro Debiti e crediti di tesoreria Debito fluttuante, buoni del Tesoro, anticipazioni dell'Istituto di emissione allo Stato, conti correnti di tesoreria Preventivo di cassa Operazioni finanziarie e di tesoreria Debiti patrimoniali dello Stato Prestiti interni Prestiti esteri Trasformazione, conversione e ammortamento dei prestiti pubblici Cassa depositi e prestiti Borse valori Mercato monetario e mercato finanziario Disciplina e vigilanza della funzione creditizia Difesa del risparmio Istituto di emissione Circolazione bancaria e di Stato Circolazione bancaria per conto dello Stato e per conto del commercio Disciplina della circolazione Difesa del potere d'acquisto Riserva aurea -

Riserva bancaria Equivalenti e surrogati monetari Inflazione Deflazione Stabilizzazione monetaria Risanamento monetario; mezzi tecnici e finanziari, effetti economici e finanziari Intervento del Tesoro negli enti statali e negli enti quasi statali o ausiliari dello Stato Aziende autonome statali Demanio mobiliare; azionariato di Stato Finanziamenti e interventi dello Stato, anticipazioni, sovvenzioni, contributi, concorsi - Garanzie statali Portafoglio dello Stato Attività del Tesoro nei rapporti finanziari con l'estero.

La finanza locale Le entrate e le spese delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni Rapporti della finanza locale con la finanza statale.

Diritto privato (Diritto civile e commerciale)

Nozione e fondamento del diritto Diritto e morale Diritto naturale e diritto positivo Diritto oggettivo Fonti ed elementi del diritto oggettivo Diritto soggettivo Acquisto, modificazione ed estinzione del diritto soggettivo.

Il fatto giuridico, l'atto giuridico, il rapporto giuridico. Il negozio giuridico Elementi, categorie e funzioni del negozio giuridico La volontà negoziale nella sua formazione e manifestazione Il nuncius Il rappresentante indiretto e il rappresentante diretto I vizi della volontà negoziale Le cause di discordanza tra volontà interna e volontà esterna L'oggetto - La causa La forma del negozio giuridico Nullità, annullabilità, risolubilità, rescindibilità, revocabilità, caducità del negozio giuridico.

Il diritto delle persone La persona fisica La capacità giuridica Gli status personae La capacità d'agire e la capacità naturale Gli istituti di protezione e di assistenza degli incapaci Le persone giuridiche Le associazioni non riconosciute Gli atti dello stato civile.

Il diritto di famiglia Il matrimonio I diritti patrimoniali familiari La filiazione Le azioni di Stato.

Il diritto delle successioni La successione mortis causa concetto, fondamento e funzione. Gli elementi costitutivi della successione a causa di morte La successione legittima: la successione dei legittimari e la successione ab intestato La successione testamentaria Il testamento: concetto, fondamento, funzione del testamento Capacità di disporre e di ricevere per testamento - La disciplina positiva del testamento: elementi, forma, contenuto, effetti e revoca.

Il diritto sulle cose Nozione e classificazione delle cose Il possesso: concetto, categorie, funzioni e tutela I diritti reali di godimento La proprietà: concetto, funzione, limiti e tutela I diritti reali di godimento su cosa altrui: l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, le servitù prediali La superficie e l'enfiteusi La comunione ed il condominio.

Il diritto delle obbligazioni L'obbligazione: concetto, elementi e specie Le fonti dell'obbligazione Le modificazioni soggettive e oggettive dell'obbligazione L'estinzione dell'obbligazione Il contratto: concetto, elementi, funzione e categorie dei contratti I singoli contratti civili e commerciali Le obbligazioni da negozi unilaterali I titoli di credito Le obbligazioni ex lege Gli atti illeciti.

Il diritto del lavoro e dell'impresa Il lavoro: concetto, funzione e specie L'imprenditore singolo e l'imprenditore società Le società civili e commerciali I consorzi.

La tutela dei diritti soggettivi La trascrizione La garanzia generica e le garanzie specifiche dei diritti di credito L'accertamento del diritto soggettivo: i mezzi di prova, la transazione, la sentenza del giudice - La prescrizione e la decadenza.

Diritto costituzionale

Il Diritto costituzionale: concetto, autonomia e limiti La Costituzione in generale La varie Costituzioni in particolare.

Lo Stato: concetto, elementi Il territorio. Il popolo: i cittadini quali soggetti dell'ordinamento statuale I diritti civili e politici: le libertà costituzionali La sovranità Le varie forme di Stati Lo Stato e la Chiesa cattolica Lo Stato e i culti ammessi.

I poteri dello Stato La divisione e la collaborazione costituzionale dei poteri.

Gli organi dello Stato: natura giuridica, categorie e funzioni.

Il potere legislativo: il Parlamento, costituzione e funzione - Il potere di governo o esecutivo Il Governo: sua costituzione - La funzione legislativa, regolamentare e amministrativa del Governo.

Il potere giurisdizionale I giudici ordinari ed i giudici speciali La Corte costituzionale Le Regioni, le Provincie e i Comuni.

Diritto amministrativo

Il Diritto amministrativo: concetto, caratteri e fonti La amministrazione in senso oggettivo e in senso soggettivo L'atto amministrativo: concetto, elementi costitutivi e categorie; formazione dell'atto amministrativo Esecutorietà, esecutività e legittimità presunta dell'atto amministrativo I soggetti attivi e passivi dell'atto amministrativo I vizi dell'atto amministrativo Invalidità, inefficacia, imperfezione, nullità, annullabilità e revocabilità dell'atto amministrativo.

I mezzi di impugnativa contro l'atto amministrativo in sede non giurisdizionale: denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La giustizia amministrativa I diritti e gli interessi Limiti ed estensione della giurisdizione ordinaria e della giurisdizione amministrativa Il ricorso al giudice ordinario e al Consiglio di Stato I conflitti di attribuzione, di competenza e di giurisdizione.

La pubblica amministrazione e gli organi suoi Il rapporto di pubblico impiego: concetto e natura, cause di costituzione, di modificazione e di estinzione.

Gli organi ausiliari dell'Amministrazione attiva e la loro attività.

L'amministrazione locale: la Regione, la Provincia, il Comune. Gli organi dell'Amministrazione locale; funzioni e controlli sui relativi atti.

Statistica

Definizione della statistica Il metodo statistico Il dato statistico La rilevazione dei dati e la elaborazione dei dati La classificazione e la sistemazione dei dati Le rappresentazioni grafiche Gli errori e le loro correzioni La misura dei fenomeni La distribuzione dei fenomeni Le relazioni statistiche La determinazione delle cause.

Concetti e campo di applicazione della Statistica economica Determinazione statistica delle condizioni economiche e studio statistico delle variazioni delle condizioni stesse Indici di variazione: del costo della vita, dei prezzi, dei consumi e dei salari Statistica monetaria Statistiche del credito e finanziarie.

Roma, addì 2 ottobre 1954

Il Ministro: GAVA

(5345)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Modificazioni alla graduatoria generale di merito del concorso per esami e per titoli a duemila posti di operaio in prova, bandito con decreto Ministeriale 27 maggio 1953.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 27 maggio 1953, n. 4854, registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1953, registro n. 39 bilancio Trasporti, foglio n. 216, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a duemila posti di operaio in prova con assegnazione al Servizio materiale e trazione;

Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 1954, n. 4885, con il quale furono approvate le graduatorie del concorso in parola;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, Servizio personale e affari generali, numero P.A.G. 41/1/208/224871, in data 14 ottobre 1954;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Le graduatorie di merito per i compartimenti di Ancona, Milano e Reggio Calabria del concorso a duemila posti di operaio in prova, citato nelle premesse, sono così modificate:

Graduatoria di merito aggiustatori elettricisti avvolgitori Ancona

(12° posto)

12. Freddari Sirio di Armando, orfano civile di guerra, punti 152.

Graduatoria di merito falegnami Milano

(55° posto)

55. Forcellini Bruno fu Francesco, orfano di caduto per servizio, punti 166,70.

Graduatoria di merito fucinatori Reggio Calabria
(5° posto)

5. Marino Antonino Claudio fu Bruno, orfano di guerra, punti 164.

Graduatoria di merito tornitori fresatori Reggio Calabria
(6° posto)

6. Longo Antonio di Michele, orfano di guerra, punti 147.

Art. 2.

Le graduatorie dei vincitori per il citato compartimento di Milano sono modificate come segue:

Graduatoria vincitori falegnami Milano
(dal 27° al 32° posto)

27. Perotti Giovanni di Giuseppe.
28. Mancini Filippo di Giovanni.
29. Albertini Guerrino fu Giuseppe.
30. Ferrari Darico di Dante.
31. Stump Carlo di Giorgio.
32. Forcellini Bruno fu Francesco.

Art. 3.

La graduatoria degli idonei falegnami per il ripetuto compartimento di Milano subisce le seguenti modifiche, dal 1° al 23° posto:

1. Martini Ennio di Umberto.
2. Bernardelli Luigi di Vincenzo.
3. Nanin Fausto di Bellino.
4. Lepore Vincenzo di Siro.
5. Giacon Armando di Emilio.
6. Loschi Livio di Roberto.
7. Fiori Ettore di Battista.
8. Facchini Giorgio di Primo.
9. Bonetti Raffaele di Giuseppe.
10. Brugiotti Mario fu Umberto.
11. Buono Custodio di Basilio.
12. Pontiroli Franco di Felice.
13. Grendene Orazio fu Anacleto.
14. Mauro Giovanni fu Silvio.
15. Serricchio Mario di Alfredo.
16. Bragadini Remo di Aldo.
17. Ceruso Vincenzo di Ruggero.
18. Tassotto Albino fu Erasmo.
19. Quattrin Marcello di Angelo.
20. Salier Alfredo di Attilio.
21. Pastorelli Attilio di Angelo.
22. Cattivello Giuseppe di Massimo.
23. Braceschi Luigino di Sereno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1954

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1954
Registro n. 54 *bilancio Trasporti, foglio n.* 142. — D'ONOFRIO

(5478)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte di concorsi ed esami nel ruolo del personale dei Provveditorati agli studi

Le prove scritte dei seguenti concorsi ed esami nel ruolo del personale dei Provveditorati agli studi avranno luogo in Roma nel Palazzo degli esami (via G. Induno n. 4) alle ore 8,30 dei giorni a fianco di ciascuno indicati:

1) concorso di merito distinto per la promozione al grado di segretario capo (gruppo *A*, grado 8°): giorni 15, 16, 17 e 18 gennaio 1955;

2) esame di idoneità per la promozione al grado di segretario capo (gruppo *A*, grado 8°): giorni 24, 25 e 26 gennaio 1955;

3) concorso di merito distinto per la promozione al grado di primo ragioniere (gruppo *B*, grado 9°): giorni 19, 20, 21 e 22 gennaio 1955;

4) esame di idoneità per la promozione al grado di primo ragioniere (gruppo *B*, grado 9°): giorni 23, 24 e 25 febbraio 1955;

5) esame di concorso per la promozione al grado di archivista (gruppo *C*, grado 11°): giorni 4 e 5 febbraio 1955;

6) concorso a cinquanta posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*): giorni 14, 15 e 16 febbraio 1955.

(5502)

PREFETTURA DI FORLI'

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 13281-3ª del 20 maggio scorso, con cui veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1951;

Visto il proprio decreto n. 13281 del 20 maggio 1954, con cui venivano dichiarate le vincitrici del concorso suddetto;

Considerato che le ostetriche Casadei Sintoni Giorgia, Giulianini Jole, Locatelli Gentile, Michelucci Olanda, Maffi Ada, Manaresi Luisa, Pompili Dina e Pareschi Leida hanno rinunciato alla nomina a titolare della condotta ostetrica di Corpolò del comune di Rimini;

Considerato che occorre, pertanto, procedere alla nomina della candidata che segue in graduatoria le predette;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Billi Adele è dichiarata vincitrice del concorso per l'assegnazione della condotta ostetrica di Corpolò del comune di Rimini.

Forlì, addì 29 ottobre 1954

Il prefetto: MAZZA

(5349)

PREFETTURA DI FOGGIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 26841, col quale venivano assegnate le condotte mediche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952, ai candidati dichiarati vincitori del concorso bandito con decreto prefettizio n. 34866 del 1° marzo 1953;

Considerato che il dott. Tricarico Pasquale, classificatosi quinto nella graduatoria, ha rinunziato alla sede di Monte Sant'Angelo (consorzio sanitario della frazione Montagna);

Rilevato che i dottori Lombardi Michele e Salvatori Francesco, classificatisi rispettivamente sesto e settimo nella predetta graduatoria, entrambi invitati ad accettare o meno, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito stesso, la sopracitata condotta, non hanno affatto risposto a tale invito per cui sono da considerarsi rinunciatari;

Tenuto presente che il dott. Del Vecchio Salvatore, classificatosi all'ottavo posto, ha invece accettato tale condotta;

Considerata la necessità di provvedere alla designazione per la predetta condotta al concorrente che segue nella graduatoria e che ha chiesto detta sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Del Vecchio Salvatore, è assegnato alla condotta di Monte Sant'Angelo (consorzio sanitario della frazione Montagna).

Foggia, addì 28 ottobre 1954

Il prefetto: DE LUCA

(5375)

PREFETTURA DI PAVIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

Si comunica che con decreti prefettizi n. 25521 San. del 13 luglio 1954, n. 40697 San. del 13 settembre 1954 e n. 42286 San. del 26 ottobre 1954, sono state apportate le seguenti variazioni alla dichiarazione dei vincitori del concorso a ventidue posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1951, fatta con decreto prefettizio n. 8333 San. del 18 febbraio 1954:

1) Mictta dott. Mario: assegnato alla condotta di Ruino-Canevino; Rocca de Giorgi;

2) Merlo dott. Pier Franco: assegnato alla condotta di Albonese;

3) Rivelli dott. Roberto: assegnato alla condotta di Torrevecchia Pia;

4) Lodetti dott. Cesiro: assegnato alla condotta di Ceretto Lomellina;

5) Padova dott. Battista: assegnato alla condotta di Dorno;

6) Brambilla dott. Siro: assegnato alla condotta di Alagna-Valeggio;

7) Reposi dott. Valerio: assegnato alla condotta di Bornasco-Zeccone;

8) Castellotti dott. Bartolomeo: assegnato alla condotta di Castelletto Branduzzo;

9) Bertotti dott. Emilio: assegnato alla condotta di Romagnese;

10) Perotti dott. Edgardo: assegnato alla condotta di Torre d'Isola;

11) Saliva dott. Francesco: assegnato alla condotta di Borgo Priolo.

Pavia, addì 26 ottobre 1954

Il prefetto: FLORES

(5392)

PREFETTURA DI RAVENNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visti i propri decreti in data 8 settembre 1954, nn. 16399 e 16400, relativi, rispettivamente, all'approvazione della graduatoria ed all'assegnazione dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1950;

Visto che il candidato dott. Turci Francesco ha rinunciato alla nomina a titolare della condotta medica di Fognano di Brisighella e che occorre provvedere all'assegnazione di detta sede, ai sensi dell'art. 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le istanze di ammissione al concorso dei candidati che seguono il sunnominato nella graduatoria e tenute presenti le sedi da essi indicate in ordine di preferenza;

Viste le lettere con le quali i candidati dott. Santelmo Guido (quarto graduato) e dott. Savorani Leandro (quinto graduato) hanno espressamente rinunciato alla nomina a titolare della condotta di Fognano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del sopracitato regolamento;

Decreta:

Il dott. Trerè Giuliano di Primo, candidato compreso nella graduatoria degli idonei nel concorso di cui alle premesse, è dichiarato vincitore della condotta medica di Fognano di Brisighella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Brisighella.

Ravenna, addì 27 ottobre 1954

Il prefetto: ZANFRAMUNDO

(5305)

PREFETTURA DI ROVIGO

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il decreto prefettizio n. 13886, Div. 3ª san., del 24 maggio 1950, con il quale venne bandito il concorso per le sedi di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1949;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti, in provincia di Rovigo, alla data del 30 novembre 1949:

1. Biasin dott. Luigi . . . punti 112,49
2. Uliari dott. Luigi . . . » 112 —
3. Ferro dott. Libero . . . » 111,59
4. Zovighian dott. Azad » 110 —
5. Giangolzian Agopian dott. Dario » 109,39
6. Susanna dott. Luigi 106,15
7. Brusaferro dott. Milo » 103,13
8. Mantovanelli dott. Mario . » 100,90
9. Valsecchi dott. Enrico » 97,28
10. Mari dott. Guido » 96,53
11. Bersani dott. Vincenzo » 96,15
12. Cristiani dott. Eugenio » 95,48
13. Pavanini dott. Carmelo » 94,40
14. Roccato dott. Armido » 93,58
15. De Vita dott. Olindo 92,78
16. Mazzoni dott. Ferdinando » 86,30
17. Vallese dott. Valentino » 82,96
18. Chiorboli dott. Luigi » 82,90
19. Siviero dott. Marcello » 82,33
20. Buosi dott. Giovanni » 78,86
21. Culatti dott. Ferruccio » 76,35
22. Veronese dott. Didaco » 76,32
23. Altafini dott. Ugo » 75,78
24. Sandoli dott. Mario » 75,08
25. Boccato dott. Giovannino » 75
26. Fogli dott. Italo » 70,23
27. Prearo dott. Angelo » 70,06
28. Paparella dott. Giorgio » 69,30

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rovigo e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 29 ottobre 1954

Il prefetto: SABINO

(5471)

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il proprio decreto n. 14005/3ª san. del 30 giugno 1951, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1950;

Visto i verbali della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1950:

1. Trivellato Silvia . . . . punti 125,65 su 150
2. Lavezzo Argia . . . . . » 112 — »
3. Talassi Giannina . . . . . » 104 — »
4. Onofri Augusta . . . . » 102,66 »
5. Bravaglieri Giuseppina . . . » 97,34 »

6. Castaldin Rizzato Gina	punti	88,33	su 150
7. Caramore Romilda	»	87,15	»
8. Andreoli Caterina	»	86,52	»
9. Fracaro Tulene	»	84,66	»
10. Biscuola Florina	»	84,07	»
11. Trombetta Anita	»	83,50	»
12. Turazzi Elsa	»	82,86	»
13. Bonello Lina	»	81,32	»
14. Cadore Adele	»	80,99	»
15. Rasente Noemi	»	79,72	»
16. Moretto Elisa	»	79,35	»
17. Masarà Antonietta	»	79,14	»
18. Davi Licinia	»	78,36	»
19. Dorigo Maria	»	77,08	»
20. Casari Norina	»	76,97	»
21. Volpato Zemira	»	75,05	»
22. Canetti Carmela	»	74,033	»
23. Buzzola Albina	»	74 —	»
24. Castellin Eleonora	»	73,37	»
25. Garavello Giannina	»	73,32	»
26. Cappato Maria	»	73 —	»
27. Chiarion Rina	»	72 —	»
28. Bassi Amedea	»	71,32	»
29. Mischiatti Clementina	»	70,69	»
30. Piccinini Teodora	»	70,42	»
31. Petrelli Delia	»	65,49	»
32. Bernagozzi Olga	»	64,66	»
33. Belcaro Udina	»	61,66	»
34. Dalla Villa Bruna	»	60,66	»
35. Gattolin Anita	»	60 —	»
36. Rossato Wanda	»	60 —	»
37. Pighi Luigia	»	52,50	»
38. Ferrantin Silvia	»	52,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rovigo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 29 ottobre 1954

Il prefetto: SABINO

(5472)

PREFETTURA DI MILANO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i decreti prefettizi n. 4960 e n. 4961 Div. 3/1 in data 20 e 22 luglio 1954, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte alle vincitrici del concorso per titoli ed esami a diciannove posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1954;

Considerato che a seguito di rinuncia delle vincitrici regolarmente interpellate a norma di legge sono rimaste vacanti e disponibili le condotte ostetriche di Cusano Milanino, Masate-Basiano e San Martino in Strada;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere all'assegnazione delle predette condotte ostetriche secondo l'ordine di graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee e delle preferenze indicate a suo tempo dalle stesse concorrenti interessate, le quali, interpellate a norma di legge hanno fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono assegnate alle condotte per ciascuna indicata:

1) Brivio Maria: Cusano Milanino;
2) Toso Rosa: San Martino in Strada;
3) Iacobone Laura: Masate-Basiano.

I sindaci dei Comuni sopra segnati sono incaricati della esecuzione del presente decreto per la parte di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 8 novembre 1954

Il prefetto: LIUTI

(5499)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il decreto prefettizio n. 21988 Div. sanità in data 12 luglio 1954, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso ad undici posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila alla data del 30 novembre 1952, bandito con decreto n. 21988 Div. sanità del 15 giugno 1953;

Visto il decreto di data e numeri pari a quello sopraindicato, con il quale sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso stesso;

Visto il decreto n. 39649 Div. 3ª, in data 18 settembre 1954, con il quale a seguito della mancata assunzione del servizio da parte del vincitore, dott. Ciofani Ercolano, la seconda condotta del comune di Carsoli, veniva assegnata al dott. Olivo Pastorelli, che ha rinunciato alla nomina;

Ritenuto che, in base all'ordine della graduatoria e alla indicazione in ordine di preferenza delle sedi ha diritto ad essere assegnato alla seconda condotta del comune di Carsoli il dott. Lulli Paolo che, interpellato ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ha inviato la sua accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 21988 Div. sanità in data 12 luglio 1954, la seconda condotta medica del comune di Carsoli è assegnata al dott. Lulli Paolo.

Il sindaco del comune di Carsoli è incaricato della esecuzione del predetto decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello del comune di Carsoli.

L'Aquila, addì 5 novembre 1954

p. *Il prefetto*: ALFANO

(5475)

PREFETTURA DI LECCE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio precedente decreto pari numero del 22 luglio 1954, con il quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1951;

Considerato che il dott. Cosimo Martina, dichiarato vincitore della seconda condotta di Carpignano Salentino, ha comunicato di rinunziare a detta nomina;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato, che segua immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Messa Salvatore di Giovanni è dichiarato vincitore della seconda condotta medica di Carpignano Salentino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 10 novembre 1954

Il prefetto: D'ADDARIO

(5440)

PREFETTURA DI ANCONA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto n. 27358 in data 23 agosto 1954, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1951 e 1952, ai vincitori del concorso indetto con decreto prefettizio n. 14693;

Veduta la graduatoria generale degli idonei approvata con decreto prefettizio n. 27358 del 23 agosto 1954;

Veduta la nota n. 1717 in data 28 ottobre 1954, con la quale il comune di Mergo ha dichiarato rinunciatario ad ogni effetto il dott. Pasqualini Roberto al posto di medico condotto nella condotta unica di detto Comune per avere il detto medico lasciato trascorrere i termini senza assumere servizio;

Ritenuto che il dott. Degano Gastone fu Oliviero ha diritto alla nomina al posto della condotta del detto Comune in base all'ordine di graduatoria, all'indicazione preferenziale delle sedi ed in conseguenza della rinuncia dei candidati che lo precedono in graduatoria;

Visto l'art. 26 del decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Degano Gastone fu Oliviero è assegnatario della condotta medica unica del comune di Mergo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune interessato e della Prefettura.

Ancona, addì 5 novembre 1954

Il prefetto: CAPPELLINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto n. 27358 in data 23 agosto 1954, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1951 e 1952, ai vincitori del concorso bandito con decreto prefettizio numero 14693;

Veduta la graduatoria generale degli idonei approvata con decreto prefettizio n. 27358 del 23 agosto 1954;

Veduta la nota n. 5194 in data 25 ottobre 1954, con la quale il comune di Arcevia ha dichiarato rinunciatario il dott. Guideri Guido al posto di medico nella condotta suburbana di quel Comune, a seguito di esplicita rinuncia del detto medico;

Ritenuto che il dott. Sgobazzi Roberto di Enrico ha diritto alla nomina al posto della condotta medica suburbana di Arcevia in base all'ordine di graduatoria, all'indicazione preferenziale delle sedi ed in conseguenza delle rinuncie dei candidati che lo precedono in graduatoria;

Visto l'art. 26 del decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Roberto Sgorazzi di Enrico è assegnatario della condotta medica suburbana di Arcevia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune interessato e della Prefettura.

Ancona, addì 5 novembre 1954

Il prefetto: CAPPELLINI

(5458)

PREFETTURA DI FIRENZE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 55289 del 15 settembre 1954, con il quale il dott. Vincenzo Trivisonno veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Caldine del comune di Fiesole;

Considerato che il precitato sanitario, come da comunicazione telegrafica del sindaco di Fiesole che trovasi allegata agli atti di ufficio, ha rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Barletti Mario, 8° classificato, ha chiesto la condotta di Caldine del comune di Fiesole;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 55289 del 15 settembre 1954, il dott. Barletti Mario, domiciliato a Vicchio di Mugello, è dichiarato vincitore della condotta di Caldine del comune di Fiesole.

Il sindaco di Fiesole è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 29 ottobre 1954

Il prefetto: BRUNO

(5374)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trento.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che la ostetrica Mugnai Bruna, vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Cles, ha rinunciato alla nomina;

Che delle concorrenti che la seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 8 settembre 1954, numero 21471.III.a, l'ostetrica Giovanelli Ilda Virginia, debitamente interpellata ha dichiarato di accettare il posto suddetto;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

L'ostetrica Giovanelli Ilda Virginia di Giuseppe è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Cles ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 8 novembre 1954

Il Commissario del Governo: BISIA

(5378)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.